

REGOLAMENTO E PROCEDURE SUL DIVIETO DI FUMO

(Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 11/09/2025)

Il presente Regolamento ha per oggetto l'attuazione nel LICEO SCIENTIFICO "RICCARDO NUZZI" della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975 n. 584
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69
- DPCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005
- Circolare 3/Sanità/2005
- Legge 28/12/2001, n. 448 art. 52, punto 20
- Legge 16/01/2003 n. 3
- art. 51 Legge n° 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005 - Decreto Legislativo 81/2008
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
- Legge n 28 dicembre 2015, n. 221
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale
- Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007

Art. 1 FINALITÀ

Il presente documento è redatto con finalità educativa e si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica; contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- realizzare un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;
- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture e in tutte le aree esterne di pertinenza.

Art. 2 OGGETTO

Vige il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto (atrio, scale, cortili, parcheggi, giardini e qualsiasi area all'aperto).

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Le sanzioni sono applicate a tutti coloro che violano il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA e chiunque frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze dell'Istituto.

Durante tutte le attività scolastiche, nei tragitti di spostamento delle classi, ivi comprese le visite e i viaggi di istruzione, permane il divieto di fumo.

È vietato abbandonare mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

È altresì vietato a chiunque introdurre, commerciare e trafficare sostanze illecite all'interno dell'Istituto scolastico.

Art. 3 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

I Responsabili Preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente nelle persone del Dirigente stesso, dei docenti Catello Manzacca, Angela Di Franco, Giusy Lastella, Angela Orciuolo, Simona De Tommaso, Danila Fiorella, Valeria Partucci, Francesca Memeo, e del personale ATA Raffaella Lotito, Antonia Quacquarelli, Elena Evangelista, Patrizia Di Vincenzo.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di vigilanza e di segnalazione di eventuali infrazioni riscontrate ai Responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

Art. 4 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il Responsabile Preposto deve:

- accertare l'infrazione, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigere in triplice copia il verbale di contestazione, di cui una consegnata al trasgressore, indicando il numero del verbale;
- notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di avvenuto pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni, il soggetto incaricato della vigilanza rilascerà al trasgressore, previa ricezione dell'attestato di versamento, quietanza dell'avvenuto pagamento.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni, il Dirigente scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni (art. 17 della L.689/1981 e s.m.i.), al Prefetto.

Nel caso il trasgressore rifiuti di collaborare all'identificazione oppure non accetti la contestazione della violazione, il soggetto preposto, avvalendosi della presenza di un testimone, dovrà stilare un rapporto contenente la descrizione e gli estremi dell'accaduto ed inoltrarlo, controfirmato dal testimone, al Dirigente scolastico che provvederà alle determinazioni conseguenti.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato a chi ha la responsabilità genitoriale, con raccomandata A/R.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 5 SANZIONI

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Qualora i Responsabili Preposti, incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, non ottemperino a tale obbligo, saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00; in particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare, secondo la normativa vigente.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare con finalità educative, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della comprensione del disvalore dell'azione commessa, irrogabile secondo la procedura disciplinata dal Regolamento di Istituto.

La sanzione è prevista anche per il Dirigente scolastico nel caso in cui non apponga gli appositi cartelli del divieto di fumo oppure non faccia rispettare il divieto di fumo.

Per quanti introducano, commercino e traffichino sostanze illecite all'interno dell'Istituto scolastico si procederà alla immediata denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Art. 6 TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - presso: indicare il luogo in cui è stata accertata l'infrazione - Verbale N. ____ del ____);
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Il trasgressore, dopo aver effettuato il pagamento della sanzione, dovrà trasmettere, entro 60 giorni, copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento presso la segreteria dell'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Si rammenta che il soggetto incaricato della vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

Art. 7 RICORSO

Eventuali ricorsi potranno essere depositati, entro 30 gg dall'avvenuta notifica, all'ufficio protocollo della Prefettura. Il trasgressore, in alternativa, può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art. 8 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, formalizzato con atto deliberativo, è affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola, in modo che tutti possano prenderne visione.

Art. 9 VALIDITÀ E REVISIONE

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2025/26, a partire dal 12/09/2025.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ruggiero